

## STATUTO SOCIALE

### Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e del D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 l'Associazione "HEAL - ONLUS".

### Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in SORA Via PRINCIPE UMBERTO 5 non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata. E' un associazione autonoma con proprio ordinamento interno. Possono liberamente essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

### Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE "HEAL"

L'Associazione "HEAL" è un luogo di riunione degli associati e persegue i seguenti scopi sociali, nel rispetto dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97:

Lo scopo principale del Associazione è quello di raccogliere i fondi necessari al sostegno finanziario della ricerca scientifica sul cancro, nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, ed in particolare al finanziamento di validi progetti di ricerca e di borse di studio destinate alla formazione e al perfezionamento professionale dei ricercatori; promuovere ed organizzare, pertanto, la raccolta di fondi necessari allo sviluppo della ricerca in campo oncologico, anche attraverso iniziative e manifestazioni e servendosi a questo scopo anche dell'opera prestata volontariamente dai propri soci e sostenitori; diffondere principalmente tra i

propri associati, la conoscenza delle attività di studio e di ricerca oncologica che vengono svolte in campo nazionale ed internazionale, svolgendo ogni attività idonea a far conoscere i problemi connessi allo studio, alla cura e alla prevenzione dei tumori, nonché i risultati ed il progresso della ricerca, anche mediante l'edizione e la diffusione di pubblicazioni periodiche. Promuovere attività socio culturali, educative, formative, ricreative, sportive (non agonistiche), turistiche e solidaristiche, per la crescita culturale e civile dei propri soci e delle persone interessate alle attività stesse. In particolare l'associazione persegue i seguenti scopi: educazione e salvaguardia della salute, della sicurezza, dei cittadini nel mondo del Lavoro- Sanità - Scuola - Servizi - Ambiente e quanto altro. Essa inoltre fornisce e mette a disposizione consulenze di carattere: commerciale, tecnico e artigianale tipico, marketing.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Per raggiungere tali scopi l'associazione potrà anche sensibilizzare la pubblica opinione attraverso raccolta di fondi da destinare alla realizzazione delle attività istituzionali ed operare, sia assumendo essa stessa iniziative nei campi suddetti che operando in collaborazione o partecipazione con Enti e/o organizzazioni (pubbliche e/o private), istituzioni, che si propongono fini analoghi o complementari, nonché fornire a tali soggetti, mezzi patrimoniali, finanziari, organizzativi ed altri servizi necessari al raggiungimento, alla promozione e allo sviluppo di tali scopi.

In particolare l'associazione, in ciò realizzando le proprie attività istituzionali, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi di solidarietà sociali e comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

A tali fini l'associazione può:

- aderire ad istituzioni civili e religiose che perseguono scopi nei quali l'associazione si riconosce e può entrare a far parte, attraverso suoi rappresentanti designati, dei loro organi direttivi;
- adottare ogni iniziativa di natura culturale, sociale, religiosa e partecipativa per raggiungere i fini associativi;
- adottare, organizzare e gestire - direttamente o tramite collaborazioni con altre associazioni, organismi ed istituzioni - iniziative di ricerca, studio e formazione di carattere permanente o su singoli progetti;
- organizzare corsi, convegni, seminari, meeting, mostre ed esposizioni di qualsivoglia natura in Italia e all'estero;
- Per il suo funzionamento e lo svolgimento delle sue attività l'Associazione potrà avvalersi di personale dipendente e del lavoro volontario dei soci, tuttavia l'affidamento di incarichi a consulenti esterni ed eventuali assunzioni di personale dovranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo in rapporto alle disponibilità finanziarie dell'associazione, fermo restando la

necessità che sia garantita

dall'adeguata copertura finanziaria delle relative spese

- produrre ogni tipo di pubblicazione su supporto cartaceo, radiofoniche e televisive direttamente o indirettamente connessa allo scopo sociale;
- occuparsi direttamente o indirettamente della creazione, ristrutturazione e gestione di strutture ricettive di accoglienza ed infrastrutture o terreni agricoli ove svolgere attività agricole, di agriturismo, ricreative, culturali ed artistiche in qualunque modo collegate allo scopo sociale;
- assumere incarichi di agenzia e di rappresentanza di enti, fondazioni, associazioni o strutture societarie su materie di cui allo scopo sociale;
- promuovere l'organizzazione di attività ricreative per un sano e proficuo impiego del tempo libero;
- bandire borse di studio e premi per attività connesse allo scopo istituzionale;
- promuovere e gestire attività di formazione nell'ambito delle finalità statutarie;
- gestire residenze, anche di terzi, ove svolgere le attività connesse allo scopo istituzionale;
- acquisire anche in comodato immobili, case, appartamenti e ville ove svolgere l'attività sociale;
- occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria nonché della ristrutturazione, anche mediante terzi, degli immobili e delle strutture necessarie alle attività sociali;
- acquisire partecipazioni in società di capitale;
- compiere ogni operazione contrattuale, finanziaria e bancaria e/o ogni altra

attività utile al raggiungimento delle finalità statutarie, nei limiti delle disposizioni normative vigenti

- vendere prodotti artigianali e alimentari provenienti da enti convenzionati

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento, possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri. I soci devono essere in possesso della tessera associativa, da richiedersi al cassiere.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di iscrizione e annualmente al versamento del contributo annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di redazione del rendiconto economico-finanziario

dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rimborsabile.

Sono previste due categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione,

- Soci effettivi: coloro che per la loro personalità, per la frequenza all'associazione o per aver erogato contribuzioni volontarie o svolto attività a favore dell'associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione;

- Soci onorari: coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini sociali dell'associazione e non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione e del contributo annuale.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Tutti gli associati fondatori ed effettivi, maggiori di età, hanno diritto di voto di cui all'art. 2532 comma 2 per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. E' vietata la distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

#### Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti essi stessi. Tutti i soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell'associazione. Gli associati hanno diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle manifestazioni promosse dall'associazione e di beneficiare delle attrezzature del sodalizio, nonché di eventuali facilitazioni derivanti dal possesso della tessera associativa.

#### Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### Art. 7 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:  
per dimissioni da comunicarsi per iscritto e inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato;

\_per decadenza e cioè per la perdita di qualunque dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

\_per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

-per ritardato pagamento dei contributi oltre un anno.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

#### Art. 8 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti agli associati sono:

\_la sospensione non superiore a 2 (due) mesi;

\_la espulsione

I provvedimenti disciplinari sono contemplati presso il regolamento interno.

#### Art. 9 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### Art. 10 L'ASSEMBLEA



L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci, costituita dai soci fondatori ed effettivi, è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il mese di APRILE ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o necessario o su richiesta di 1/3 degli Associati. L'assemblea dei soci è valida in prima convocazione se presenti almeno la metà degli associati più uno, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni della associazione si assumono a maggioranza dei votanti, sia in prima che in seconda convocazione.

La convocazione si può effettuare sia mediante lettera, sia a mezzo fax, sia a mezzo affissione di manifesto in tutti i luoghi più in vista della Città sia tramite posta elettronica indirizzata all'associato, in ogni caso anche con avviso da affiggere nella sede dell'associazione.

La comunicazione comunque sia fatta, deve specificare la data e l'ora della prima e seconda convocazione oltrechè l'ordine del giorno dei lavori. In ogni riunione l'Assemblea di norma è presieduta dal Presidente dell'associazione, che sottoscrive unitamente al segretario il verbale dei lavori. Le votazioni possono essere palesi o a scheda segreta. E' consentito il voto per delega, ma ciascun associato potrà rappresentare al massimo ( 3 ) tre associati per delega.

#### Art. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un numero di membri stabiliti dall'Assemblea degli Associati

prima di ogni elezione per il rinnovo delle cariche sociali e comunque in numero non inferiore a 3 (TRE).

Ogni voto potrà esprimere 1/3 delle preferenze rispetto al numero totale dei membri da eleggere.

I membri che andranno a far parte del Consiglio Direttivo saranno eletti dagli associati, resteranno in carica tre anni con possibilità di conferma alla scadenza del mandato; ad eccezione del Presidente nominato con l'atto costitutivo che resterà in carica per nove anni.

Il Consiglio Direttivo:

- Elegge nel proprio ambito il Presidente dell'associazione;
- Stabilisce il programma delle attività sociali secondo gli scopi che persegue l'associazione (Art.lo 3 statuto) ;

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni 6 (sei) mesi ed in via straordinaria qualora lo ritenga opportuno e necessario il Presidente o su richiesta di 1/3 del Consiglio stesso. In assenza del Presidente le funzioni saranno espletate dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo che può deferire ogni socio che trasgredisce alla normativa contemplata nel presente Statuto.

Il Consiglio ha la facoltà di nominare uno o più Presidenti onorari. Tali nomine possono essere estese a quelle persone alle quali sono stati riconosciuti dei meriti particolari che hanno contribuito a migliorare sensibilmente le condizioni del sodalizio.

Al Presidente onorario non è fatto obbligo di versare la quota di iscrizione né il contributo annuale.

## Art. 12 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte alle autorità ed

è il suo portavoce ufficiale. Viene eletto dal Consiglio Direttivo.

Convoca l'assemblea e il Consiglio Direttivo e presiede il Consiglio Direttivo. E' responsabile dell'attuazione delle direttive imposte dalle autorità competenti, dell'assoluto rispetto dell'apoliticità ed apartiticità del sodalizio e dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'associazione. Il Presidente nomina il segretario e fa parte della Commissione Elettorale che presiede.

Il Presidente eletto, stabilisce di comune accordo con il Presidente uscente, la data per la convocazione del Consiglio Direttivo, allo scopo di procedere alle operazioni delle consegne.

Il Presidente uscente ha l'obbligo di passare nelle mani del nuovo responsabile tutto quanto in suo possesso di proprietà del sodalizio, consegnerà i libri contabili e la relativa documentazione, quali fatture e ricevute, e tutta la corrispondenza in suo possesso.

Consegnerà altresì quanto altro gli verrà richiesto ancora in sue mani. Non è assolutamente consentito, al Presidente uscente, trattenere presso di sé atti, documenti, cose di proprietà ed inerenti il sodalizio stesso.

### Art. 13 ELEZIONI

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, si svolgeranno ordinariamente ogni 3 (tre) anni e debbono essere indette con preavviso di almeno venti giorni.

Possono partecipare alle elezioni soltanto gli Associati effettivi e che risultano in regola con il pagamento delle quote associative. Apposita commissione, composta da 5 (cinque) membri, presiede le elezioni, dispone l'elenco degli associati con diritto di voto, predispone le schede di votazione e

nomina gli scrutatori, il cui numero non può essere inferiore a 3 (tre).  
È ammesso il voto per delega, ma ciascuno associato, potrà rappresentare al massimo 3 (tre) associati per delega.

#### Art. 14 LE ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria e dai contributi annui;
- proventi delle manifestazioni sociali;
- eredità, elargizioni, lasciti da enti e privati;
- proventi delle gestioni accessorie;
- contributi delle Amministrazioni comunali ed altri Enti pubblici e privati;
- da eventuali riserve straordinarie costituite a deliberazioni assembleari;
- iniziative promozionali;
- da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D. Lgs. 460/97.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

#### Art. 15 IL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

I rendiconti sono predisposti dal Consiglio

Direttivo e approvati dall'assemblea.

L'esercizio finanziario decorre dal **01 Gennaio al 31 Dicembre** dell'anno successivo.

L'assemblea di approvazione del rendiconto economico-finanziario deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il rendiconto preventivo è approvato dall'assemblea dei soci con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

#### Art. 16 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- Beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquistati;
- Beni mobili ed immobili provenienti da donazioni e lasciti;

Il patrimonio dell'associazione non può essere destinato ad altro uso se non per quello per il quale è stata costituita.

#### Art. 17 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina, il Regolamento interno e con la Legge italiana.

#### Art. 18 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del

patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Ente deve essere devoluto ad altre Associazioni aventi finalità analoghe, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l' Organismo di controllo, di cui alla Legge 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### Art. 19 DISPOSIZIONI FINALI

Copia autentica dello Statuto deve essere conservato presso la sede dell'associazione ed ogni associato può in qualsiasi momento, previa richiesta, prenderne visione. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e dalle leggi vigenti in materia.